



COMUNE DI OSTIGLIA

COMUNE DI OSTIGLIA **Iantova**

Provincia di Mantova
Prot.n. 0004507 in Partenza
del 11-03-2019
Categ. 6 Clas.10

ORD. n.	11
PROT. n.	

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (Myocastor coypus) - ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (Myocastor coypus) in provincia di Mantova ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002 e s.m.i. nel testo adeguato, alle modifiche apportate alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia, ed in particolare l'art. 12 "prelievo delle nutrie: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato" ove si dispone che: *"la cattura delle nutrie finalizzata al contenimento ed eradicazione deve essere operata dagli operatori abilitati individuati nel cap. 10, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati [...] fucili da caccia ad anima liscia, solo per gli operatori A [...] esclusivamente nel periodo compresa a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto [...]. E' fatta salva la facoltà dei sindaci di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54 comma, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i."*;

RICHIAMATO altresì l'art 7 del predetto Piano provinciale (metodi di contenimento) ove al punto 1 si legge: *"Gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente ed in modo duraturo sulla consistenza della popolazione [...]"*;

CONSIDERATO:

- che la presenza delle tane e lo scavo di cunicoli nelle strutture arginali dei canali da parte delle nutrie, possono potenzialmente costituire un grave rischio idraulico e pericolo per l'incolumità di cose o persone;
- il grave danno al settore primario arrecato dalle nutrie attraverso il danneggiamento delle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli;

VISTE le diverse segnalazioni da parte dei cittadini, degli operatori del settore agricolo e delle loro associazioni di rappresentanza sull'accresciuta presenza, nell'ultimo periodo, di nutrie sul territorio comunale, che rende necessario individuare efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono;

DATO ATTO che:

- in relazione allo stato attuale del processo di contenimento, effettuato con i metodi e con le tempistiche consentite dal Piano Provinciale, non si sono riscontrati, nel breve termine sostanziali incrementi negli abbattimenti rispetto al periodo precedente; anzi si hanno notizie da parte degli operatori ed anche degli agricoltori, di un intensificarsi della attività, soprattutto notturna;



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

- nel rispetto quindi delle indicazioni previste dall'art. 7 del Piano, ove indica la modalità di abbattimento con arma da fuoco come complementare ad altre ritenute più efficaci, si ritiene che comunque questa modalità possa trovare miglior efficacia estendendone l'utilizzo anche nelle ore notturne ove è più intensa la circolazione degli animali.
- detta estensione sarà, come detto, complementare e temporanea, e soggetta alla verifica da parte degli operatori o del responsabile, dell'avvenuto sensibile incremento negli abbattimenti;
- il periodo ottimale per la cattura delle nutrie ricade nella stagione fredda in quanto la carenza di coltivazioni agevola la cattura e i danni collaterali sono ridotti al minimo;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;
- l'art. 15 della legge 225/1992;
- l'art.12 del Piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della Nutria (*Myocastor coypus*) in provincia di Mantova ai sensi della L.R. n.20/2002 e s.m. e i., approvato con DCP 12-2017;
- la D.g.r. 29 maggio 2018 - n. XI/165, con particolare riferimento alle lettere A), B) e C) del punto 2;

ORDINA

1. di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Ostiglia (MN) e, pertanto, di estendere il periodo di cattura, da parte di operatori di tipo "A" con fucile da caccia ad anima liscia, all'intera giornata (ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette) su tutto il territorio Comunale e nel rispetto di tutte le prescrizioni già richieste per l'esercizio diurno;
2. che gli operatori abilitati siano dotati di specifica assicurazione per l'operato notturno;
3. di dichiarare la presente ordinanza valida sino al 30/04/2019, periodo caratterizzato da basse temperature e con maggiore probabilità di cattura, eventualmente rinnovabile o revocabile qualora se ne presentasse la necessità.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché di trasmetterla alla Provincia di Mantova, Prefettura di Mantova, al Corpo Forestale dello Stato di Mantova, al Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e alla Regione Lombardia, all'ASL di Mantova, all'ARPA ed alle Associazioni degli Agricoltori: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI - CONFAGRICOLTURA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Mantova.

AVVERTE

che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge, e con applicazione delle sanzioni specifiche.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lorenzo GRECCHI - Responsabile del Settore Tecnico;
- avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Brescia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL VICE SINDACO
(Omero Vinciguerra)

Omero Vinciguerra

Ostiglia, li **11 MAR. 2019**

